



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente  
Settore tecnico  
U.O. tutela del suolo  
Via Mantova, 16 - 38100 Trento  
Tel. 0461/497758 - Fax 236574  
e.mail: appa@provincia.tn.it

Trento, 11 MAG. 2007

Prot. n. 1742 /2007-U221  
(da citare nella corrispondenza)

Spettabile ditta  
Voltolini S.r.l.  
Via Pineta, 10  
38068 ROVERETO TN

RACCOMANDATA A.R.

**OGGETTO: Ditta Voltolini S.r.l. - Rovereto (TN).**

- Articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  - Articolo 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e s.m.
- Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio con selezione e cernita [messa in riserva – operazione di recupero R13] di rifiuti non pericolosi costituiti da Imballaggi di materiali misti (codice CER 15 01 06).

### **PREMESSA**

In data 21 aprile 2006 la ditta Voltolini S.r.l., con sede a Rovereto in via Pineta n. 10, ha presentato una domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva con selezione e cernita di rifiuti costituiti da *imballaggi di materiali misti* (codice CER 15 01 06) per un quantitativo annuo massimo pari a 5.000 tonnellate.

In data 23 novembre 2006 la stessa ditta Voltolini S.r.l. ha presentato la documentazione integrativa nella quale vengono chiarite le modalità operative delle suddette operazioni di selezione, cernita e messa in riserva, e viene comunicata la riduzione della quantità massima annua di rifiuti da trattare a 200 tonnellate.

La ditta Voltolini S.r.l. risulta inoltre iscritta con numero 232/TN/2004 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 (ora articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06) per le attività di:

- messa in riserva (operazione di recupero R13) delle seguenti tipologie di rifiuti:
  - carta e cartone (tipologia 1.1),
  - scarti di imballaggio in alluminio, accoppiati carta, plastica e metallo (tipologia 3.3);
  - rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (tipologia 3.5);



- parti di autoveicoli (tipologia 5.1);
- rottami elettronici contenenti e non metalli preziosi (tipologia 5.6)
- spezzoni di cavo di rame ricoperto (tipologia 5.8);
- scaglie di laminazione di stampaggio (tipologia 5.14);
- apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici (tipologia 5.16);
- rifiuti di plastica (tipologia 6.1);
- rifiuti di refrattari (tipologia 7.8);
- scarti di legno e sughero (tipologie 9.1 e 9.2);
- pneumatici non ricostruibili (tipologia 10.2);
- messa in riserva (operazione di recupero R13) e recupero di materia (operazione di recupero R4) delle seguenti tipologie di rifiuti:
  - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (tipologia 3.1);
  - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (tipologia 3.2).

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

**VISTA** l'iscrizione 232/TN/2004 della ditta Voltolini S.r.l., con sede a Rovereto in via Pineta n. 10, nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 (ora articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06);

**VISTA** la domanda di autorizzazione della ditta Voltolini S.r.l. presentata in data 21 aprile 2006, prot. U.O. tutela del suolo n. 1517, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva con selezione e cernita di rifiuti costituiti da *imballaggi in materiali misti* (codice C.E.R. 15 01 06) per un quantitativo massimo annuo pari a 5.000 tonnellate;

**VISTA** la documentazione integrativa della ditta Voltolini S.r.l., prot. U.O. tutela del suolo n. 4181 presentata in data 23 novembre 2006, nella quale vengono chiarite le modalità operative delle operazioni di selezione, cernita e messa in riserva, e viene comunicata la riduzione della quantità massima annua di rifiuti da trattare a 200 tonnellate;

**CONSIDERATO** che, in base alla documentazione integrativa prot. n. 4181 di data 23 novembre 2006 la ditta Voltolini S.r.l. intende:

- effettuare le operazioni di messa in riserva, selezione e cernita (operazione di recupero R13) di *imballaggi di materiali misti* (CER 15 01 06) per un quantitativo massimo annuo pari a 200 tonnellate e con capacità di stoccaggio pari a 80 mc;
- ottenere dalle operazioni di selezione e cernita le seguenti tipologie di rifiuti:
  - carta e cartone (CER 19 12 01);
  - metalli ferrosi (CER 19 12 02);
  - metalli non ferrosi (CER 19 12 03);
  - plastica e gomma (CER 19 12 04);
  - legno (CER 19 12 07);
  - vetro (CER 19 12 05);
  - prodotti tessili (CER 19 12 08);
  - altri rifiuti da avviare a smaltimento (CER 19 12 12);
- stoccare i rifiuti selezionati costituiti da vetro (CER 19 12 05), prodotti tessili (CER 19 12 08) e altri rifiuti da avviare a smaltimento (CER 19 12 12) nell'area adibita a selezione e cernita, come indicato nella planimetria allegata alla documentazione integrativa, mentre gli altri rifiuti riutilizzabili saranno stoccati nelle rispettive tipologie definite dal D.M. 5 febbraio 1998 nelle aree definite in base all'iscrizione 232/TN/2004 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi;

**CONSIDERATO** che il D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, nell'allegato 1, suballegato 1, non prevede per la tipologia 1.1 "rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi" il codice C.E.R. 19 12 01, mentre prevede il codice C.E.R. 15 01 06, e che la selezione e cernita degli imballaggi in materiali misti non cambia la natura dei rifiuti e si può quindi ritenere ammissibile l'operazione di recupero R13 di detto rifiuto nelle aree destinate alla tipologia 1.1 previste dall'iscrizione 232/TN/2004 della ditta Voltolini s.r.l. nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;

**VISTO** il parere favorevole, dal punto di vista igienico-sanitario, per l'attività di selezione e cernita del rifiuto 15 01 06 presso la ditta Voltolini S.r.l. di Rovereto, rilasciato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Direzione Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, con nota di data 20 dicembre 2006 prot. n. 6.04/4349/06;

**CONSIDERATO** che l'attività proposta dalla Voltolini S.r.l. (messa in riserva con selezione e cernita - operazione di recupero R13) è finalizzata all'ottenimento di rifiuti omogenei per frazione merceologica da destinare ad altri impianti di recupero autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di settore sulla gestione dei rifiuti;

**VISTI** i commi 8, 8-bis dell'articolo 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in base ai quali la disciplina sulla localizzazione mediante i piani di cui all'articolo 65 e i procedimenti di cui all'articolo 67-bis non si applica alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) sottoposte a procedure ordinarie;

**VISTO** il comma 9 del dell'articolo 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti che stabilisce che gli impianti e le attività di cui al comma 8 sopra citato sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dai piani di settore equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola;

**VISTO** il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 13870/04 di data 9 giugno 2004 rilasciato dal Comune di Rovereto, dal quale risulta che l'impianto delle ditta Voltolini S.r.l. è situato in zona classificata dal P.R.G. del comune di Rovereto come "Zona produttiva esistente e di completamento di interesse provinciale";

**VISTA** la Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e il relativo regolamento di esecuzione "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente";

**CONSIDERATO** che le operazioni autorizzate dal presente provvedimento consistono, oltre alla mera selezione e cernita del rifiuto, nella sola operazione di messa in riserva [operazione di recupero R13], con esclusione delle operazioni da R1 ad R9, e pertanto l'impianto in parola non è da assoggettare alla disciplina sulla Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto non rientrante nelle tipologie 11.b) di cui all'Allegato A del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., come modificato dal D.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.;

**VISTA** la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti", in applicazione dell'articolo 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di euro 25.822,84;

COMA DI TR

**VISTO** l'atto di fideiussione bancaria n. 03/55102 di data 13 aprile 2006 emesso dalla Cassa Rurale Alta Vallagarina, con sede a Volano in via Tei n. 6, a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) per le operazioni di stoccaggio provvisorio (messa in riserva con selezione e cernita di rifiuti non pericolosi), per conto della ditta Voltolini S.r.l. con sede legale a Rovereto (TN) in via Pineta n. 10, a copertura delle spese per l'eventuale ripristino e bonifica delle aree interessate dalle operazioni di recupero rifiuti, per la chiusura degli impianti in qualunque momento nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di recupero rifiuti autorizzata;

**VISTO** il parere del Direttore dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente prot. n. 1698/06-U225 di data 9 ottobre 2006 dal quale risulta che l'atto di fideiussione sopra citato risulta conforme alle prescrizioni di forma e contenuto, imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazione della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000 e n. 2446 del 28 settembre 2001 e in ultimo dalla n. 3561 del 28 dicembre 2001;

**ESAMINATI** gli atti istruttori, in particolare la documentazione relativa all'idoneità tecnico-economica della ditta Voltolini S.r.l. di Rovereto e le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 15 di data 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, per la gestione dei rifiuti;

**RITENUTO** di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ditta Voltolini S.r.l. con sede in Via Pineta n. 10, Rovereto (TN), di cui risulta legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Calliari Pierina, nata a Volano (TN) il 5 dicembre 1934;

**VISTI** gli articoli 84, 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente;

**VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 1214/02-D201 di data 25 marzo 2002, con la quale sono state delegate le relative funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia;

**VISTO** il combinato disposto di cui agli articoli 64 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e 1, lettera a), della L.P. 11/95 che demanda le funzioni autorizzative di cui al citato T.U.L.P. all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e, per effetto del provvedimento di delega del suo Direttore, al Dirigente del Settore tecnico;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, così come modificato dal decreto ministeriale del 5 aprile 2006, n.186;

**VISTO** il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, nonché i relativi aggiornamenti approvati con Delibere della Giunta provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, n. 1974 di data 9 agosto 2002 e n. 1730 di data 18 agosto 2006;



DISPONE



Art. 1

La ditta Voltolini S.r.l., con sede a Rovereto (TN) in Via Pineta n. 10, di cui legale rappresentante è la sig.ra Calliari Pierina, nata a Volano il 5 dicembre 1934, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e per gli effetti dell'articolo 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ad esercitare presso il proprio centro sito sulla p.ed. 1515 in C.C. Lizzana, le operazioni di messa in riserva con selezione e cernita [operazione di recupero R13] di rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi in materiali misti [codice C.E.R. 15 01 06], nei limiti del volume massimo di accumulo di 80 mc. e per una quantità massima annua pari a 200 tonn.

Dalle operazioni di selezione e cernita del rifiuto in ingresso si ottengono i seguenti rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, da inviare ad operazioni di recupero:

COD. C.E.R.	Descrizione rifiuti	Capacità di stoccaggio [mc]	Attività di recupero DM. 05/02/1998 D. Lgs. 152/06 Allegato C alla parte quarta	Finalità del recupero
191201 (150106)	carta e cartone	Area tipologia 1.1 prevista dall'iscrizione e 232/TN	Messa in riserva [R13]	Deposito per la messa in riserva [R13] di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/06.
191202	metalli ferrosi	Area tipologia 3.1 prevista dall'iscrizione e 232/TN	Messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi: < 0,1% in peso; PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale; solventi organici: < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.	Produzione materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.
191203	metalli non ferrosi	Area tipologia 3.2 prevista dall'iscrizione e 232/TN	Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi: < 0,1% in peso; PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale; solventi organici: < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.	Produzione materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI e EURO

COD. C.E.R.	Descrizione rifiuti	Capacità di stoccaggio [mc]	Attività di recupero DM. 05/02/1998 D. Lgs. 152/06 Allegato C alla parte quarta	Finalità del recupero
191204	plastica e gomma	Area tipologia 6.1 prevista dall'iscrizione e 232/TN	Messa in riserva [R13]	Deposito per la messa in riserva [R13] di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/ iscritti secondo le procedure previste dal D. Lgs. 152/06.
191205	vetro	Deposito nell'area di selezione e cernita  10 mc.	Messa in riserva [R13]	Deposito per la messa in riserva [R13] di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/ iscritti secondo le procedure previste dal D. Lgs. 152/06.
191207	legno diverso di cui alla voce 191206	Area tipologia 9.1 prevista dall'iscrizione e 232/TN	Messa in riserva [R13]	Deposito per la messa in riserva [R13] di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/ iscritti secondo le procedure previste dal D. Lgs. 152/06.
191208	prodotti tessili	Deposito nell'area di selezione e cernita  10 mc.	Messa in riserva [R13]	Deposito per la messa in riserva [R13] di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/ iscritti secondo le procedure previste dal D. Lgs. 152/06.

Dalle operazioni di selezione e cernita decade inoltre la seguente frazione di rifiuto non riutilizzabile:

CODICE C.E.R.	Descrizione rifiuti	Area di stoccaggio  Capacità di stoccaggio [mc]	Attività di smaltimento D. Lgs. 152/06	Finalità dello stoccaggio
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Area di selezione e cernita  20 mc.	Deposito temporaneo di rifiuti decadenti dalle operazioni sopra indicate	Rifiuti da conferire ad altri impianti autorizzati o ad operazioni di smaltimento

## Art. 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è valida per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di protocollo del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta, previa presentazione di apposita domanda, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, in conformità delle disposizioni di legge.

### Art. 3

Le operazioni autorizzate all'articolo 1 del presente provvedimento devono essere condotte nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) devono avvenire secondo la dislocazione logistica dei depositi e delle aree descritte nella planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalità previste nella relazione tecnica allegata alla domanda e alla documentazione integrativa presentata per l'ottenimento della presente autorizzazione, nonché nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative di settore sulla gestione dei rifiuti;
- b) le operazioni di trattamento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione e per l'integrità dell'ambiente naturale; in particolare non deve:
  - creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora;
  - causare inconvenienti da rumori e odori;
  - danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
  - causare pericolo per la salute dell'uomo e la sicurezza degli operatori;
- c) i recipienti, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- d) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei container specificamente individuati allo scopo;
- e) il deposito per la messa in riserva dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di cernita e selezione deve avvenire per un periodo di tempo strettamente funzionale alle successive fasi di selezione per la separazione dei rifiuti in frazioni omogenee;
- f) durante le fasi di selezione e cernita dei rifiuti deve essere posta particolare attenzione alla gestione di eventuali altri rifiuti non compresi nella presente autorizzazione quali:
  - serbatoi e/o fusti e/o involucri di qualsiasi natura contenenti residui di sostanze inquinanti;
  - bombole di gas compressi;
  - beni durevoli contenenti sostanze lesive dello strato di ozono;
- g) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti cerniti e selezionati devono essere effettuate per tipi omogenei;
- h) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti di stoccaggio devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- i) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori delle aree specificatamente individuate allo scopo;
- j) nei pressi del sito di stoccaggio devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- k) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire costantemente l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che di altri eventuali impianti di servizio presenti;

- l) i rifiuti non riutilizzabili decadenti dalle operazioni di cernita e selezione autorizzate col presente provvedimento sono da considerarsi come rifiuti e come tali da gestire ai sensi della normativa vigente; solo i materiali espressamente elencati al paragrafo "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di ogni titolo che descrive la "tipologia" del rifiuto di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche, sono da considerarsi esclusi dalla normativa sulla gestione dei rifiuti in quanto prodotti/materie prime provenienti da specifiche operazioni di recupero;
- m) i rifiuti tenuti in deposito per la messa in riserva (operazione R13) devono essere avviati ad impianti di recupero in possesso di regolare autorizzazione, iscrizione/comunicazione ai sensi della vigente normativa di settore;
- n) dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
- o) si dovranno adottare idonei sistemi di gestione e controllo della qualità delle acque raccolte all'interno del perimetro dell'impianto stesso;
- p) l'accesso all'area di deposito cernita e selezione dovrà essere controllato e seguito dal personale addetto alla gestione dell'impianto di recupero.

#### **Art. 4**

Qualora il titolare del presente provvedimento intenda modificare la codifica dei rifiuti di cui all'articolo 1 ovvero le modalità tecniche di gestione e stoccaggio degli stessi, deve darne preventiva comunicazione al Settore Tecnico - Unità Organizzativa Tutela del suolo dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

#### **Art. 5**

Al titolare dell'autorizzazione vengono di seguito richiamate alcune disposizioni normative per una corretta gestione dell'attività autorizzata:

- a) presso la sede dell'impianto di stoccaggio, selezione e cernita deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 190 del Decreto Legislativo n. 152/06; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione;
- b) il richiedente ha l'obbligo di inoltrare comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente, ai sensi della normativa vigente;
- c) il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 193 del D.Lgs. 3 aprile 2003, n. 152;
- d) il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del citato T.U.L.P. è tenuto a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del legale rappresentante ovvero degli amministratori dell'impresa e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella gestione e nell'esercizio dell'attività autorizzata.

#### **Art. 6**

Il presente provvedimento è da intendersi valido ove non risulti in contrasto con le norme dell'Albo nazionale gestori ambientali.





#### Art. 7

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi diritti di terzi ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti ed è comunque in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti.

#### Art. 8

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni del presente provvedimento.

#### Art. 9

Si da atto che la presente autorizzazione risulta coperta dalla fideiussione bancaria n. 03/55102 di data 13 aprile 2006 emessa dalla Cassa Rurale Alta Vallagarina con sede a Volano (TN) in via Tei n. 6, a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di Euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) per la fase di stoccaggio provvisorio – messa in riserva di rifiuti non pericolosi, a copertura della chiusura degli impianti in qualunque momento nonché per il risarcimento dei danni procurati all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata.

#### Art. 10

Gli estremi della presente autorizzazione sono pubblicati a mezzo affissione all'Albo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente così come stabilito dal provvedimento n. 344/00-D201 di data 11 febbraio 2000 del Direttore dell'Agenzia stessa.

#### Art. 11

Ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di decorrenza di validità dello stesso.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- ing. Enrico Toso -

Allegati: n. 2 planimetrie dell'impianto e dislocazione dei depositi

LMO/LUS/mr

Prot.: 1517/2006

Proc. n.: 20/06

Atti: 3629-4181-4650/2006

